



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Prot.: 261576/RU

Roma, 7 maggio 2024

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la legge 17 luglio 1942, n. 907, recante “*Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi*”;

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, recante “*Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ove si prevede che la vendita al pubblico di generi di monopolio è effettuata a mezzo di rivendite o di patentini;

VISTO, in particolare, l'articolo 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, che regola l'irrogazione delle pene pecuniarie disciplinari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante “*Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, numero 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, che prevede che “*Ai titolari dei patentini sono estese le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge nonché per quanto applicabili, le norme relative ai doveri da osservarsi da parte dei rivenditori*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 18, 34 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 62-*quater*.1, comma 12, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che “*La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 62-*quater*.1, comma 13, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 1, comma 1124, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui: “*Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1, anche unitamente ai prodotti di cui all'articolo 62-*quater*; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita*”;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.”;

VISTO, in particolare, l'articolo 62-*quater*.1, comma 15, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, secondo cui: *“Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni di cui all'articolo 50 del presente testo unico, nonché le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.”;*

VISTO, in particolare, l'articolo 62-*quater*, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 6-*bis* del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, secondo cui *“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-*bis*”;*

VISTA la determinazione direttoriale 29 marzo 2021, protocollo n. 92923/RU, con la quale, ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono state specificatamente disciplinate le modalità di vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, da parte degli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie;

VISTA la determinazione direttoriale 9 settembre 2022, protocollo n. 406666/RU, con cui, ai sensi dell'articolo 62-*quater*.1, comma 13, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono state specificatamente disciplinate le modalità di vendita dei prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, da parte degli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie;

VISTA la determinazione direttoriale 24 ottobre 2022, protocollo n. 484563/RU, con la quale è stata disciplinata l'autorizzazione alla vendita di prodotti liquidi da inalazione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da parte dei patentini di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

VISTA la determinazione direttoriale 9 aprile 2024, protocollo n. 207869/RU, che ha aggiornato la determinazione direttoriale 18 marzo 2021, protocollo n. 83685/RU, al nuovo dettato recato dall'articolo 62-*quater*, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la parte relativa agli importatori, produttori, distributori e soggetti autorizzati all'istituzione e gestione di un deposito di pli;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTA la determinazione direttoriale 29 aprile 2024, protocollo n. 248171/RU, con la quale, tra l'altro, è stata data attuazione all'articolo 62-*quater*, comma 7-*quater*, come introdotto dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, per le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vicinato, le farmacie, le parafarmacie;

CONSIDERATO che il citato articolo 62-*quater*.1, comma 12, prevede che le “*rivendite di cui all'art. 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293*”, possano *ex lege* effettuare la vendita dei generi di monopolio;

RITENUTO, peraltro, che i patentini, per espressa funzione *ex lege* stabilita, si caratterizzano per un rapporto di complementarità ed accessorietà rispetto alle rivendite, di cui di fatto ne costituiscono estensione;

RITENUTO, inoltre, che una tale soluzione si pone nella prospettiva di garantire una efficiente distribuzione sul territorio dei prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, comma 7-*quater*, e 62-*quater*.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, attraverso una già definita rete di vendita al dettaglio (rivendite e patentini) caratterizzata da elevati *standard* in ordine ai requisiti posseduti dai soggetti abilitati alla vendita, nonché dalle misure poste a presidio della legalità della filiera distributiva, anche a mezzo dei poteri di controllo ed ispettivi attribuiti all'Agazia;

RAVVISATA, infine, la necessità di tutelare la filiera legale e, conseguentemente, di contrastare il fenomeno del contrabbando e della vendita senza autorizzazione attraverso la previsione di idonei meccanismi atti a garantire la provenienza dei prodotti;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA**ARTICOLO 1****Soggetti legittimati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504**

1. I patentini di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono legittimati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

ARTICOLO 2**Approvvigionamento dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504**

1. I patentini possono approvvigionarsi dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, previo provvedimento di autorizzazione del competente Ufficio dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli, esclusivamente presso la rivendita di aggregazione.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

2. La rivendita di aggregazione è tenuta a rifornirsi dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle tipologie e nei quantitativi richiesti dal titolare del patentino, nonché a praticare nei confronti di quest'ultimo un prezzo non superiore a quello normalmente praticato e secondo criteri di congruità quanto a prezzi e quantità.
3. Per l'acquisto dei prodotti, il titolare del patentino deve compilare in duplice copia il modello U88PAT-PLI/AROMI/NICOTINE, al fine di garantire la tracciabilità degli ordini.
4. Il titolare della rivendita di aggregazione e il titolare del patentino sono tenuti, altresì, a conservare la predetta documentazione nonché fattura di acquisto atta a comprovare la cessione dei prodotti.

ARTICOLO 3

Modifiche alla determinazione direttoriale 24 ottobre 2022, protocollo n. 484563/RU

1. Alla determinazione direttoriale del 24 ottobre 2022 prot. n. 484563/RU, recante disciplina della vendita di p.l.i. da parte di patentini di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1957, n. 1293, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 1, dopo le parole "*all'art. 62-quater, comma 1-bis*" sono aggiunte le parole "*e comma 7-quater*";
 - b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole "*prodotti liquidi da inalazione*" sono aggiunte le parole "*e aromi*";
 - c) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole "*quanto a prezzi e quantità*" sono aggiunte le parole "*riferito distintamente ai prodotti di cui al comma 1-bis e 7-quater dell'articolo 62-quater del sopra citato decreto*";
 - d) all'articolo 2, comma 3, le parole "*U88PAT-PLP*" sono sostituite dalle seguenti "*U88PAT-PLI/AROMI/NICOTINE*"

oooooooooooooooo

La presente determinazione entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

Cons. Roberto Alesse